

## Prefazione

Sono ben noti<sup>1</sup> il rilievo e la funzione quasi costituzionali che, nel tempo, hanno assunto gli *Statuti* della *Dominante fiorentina* all'interno del *Jurisdiktionsstaat*<sup>2</sup> mediceo.

S'era incaricata per tempo la *Rota florentina* stessa (il *Consiglio di giustizia del Granduca*) di assolvere, con un progressivo assestamento dei suoi *decisa* giurisprudenziali, il difficile compito di fissare con sufficiente nettezza il quadro di efficienza costituzionale, entro cui gli *Statuta populi et communis Florentiae*<sup>3</sup> erano chiamati a dispiegare la propria efficacia di complessivo ordito giurisdizionale degli ordinamenti del *Contado* e del *Distretto* fiorentini<sup>4</sup>.

Il meccanismo fondante del nesso di coesione del sistema costituzionale della Repubblica fiorentina prima, del Ducato ed infine del Granducato di Toscana poi, a

---

<sup>1</sup> Vorrei rinviare a M. MONTORZI, *Giustizia in Contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Pisa: Pacini, 1997, pp. 80 ss.

<sup>2</sup> Il *Jurisdiktionsstaat* non è soltanto un mero «stato giurisdizionale». È, in realtà, l'ente collettivo che identifica un preciso «modo» amministrativo, e si caratterizza per le peculiari e individuanti caratteristiche del suo funzionamento. All'interno del *Jurisdiktionsstaat*, infatti, le decisioni amministrative vengono prese sulla base di un meccanismo che è *contenzioso* e non *discrezionale*, *bilaterale-processuale* e non *istituzionale*: le popolazioni amministrate – almeno sotto il profilo formale – agiscono per via di suppliche e di ricorsi come controparte soggettiva del potere del Principe, al fine di stimolare ovvero di contenere l'attività amministrativa dallo stesso espletata. E lo strumento che permette l'attivarsi di un simile *rapporto d'amministrazione* è la *iurisdictio* su cui quel sistema si fonda, che individua nel Giudicante per l'appunto colui che detiene al tempo stesso il potere di porre norme e di farle rispettare, è congiuntamente amministratore (cioè fonte di regole da applicare ed osservare) ed erogatore di Giustizia (cioè fonte di regole applicate, vale a dire di giudicati); sul punto, per quanto dislocato su versanti metodologici affatto particolari, cfr. ancora l'ormai classico P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano: Giuffrè, 1969, pp. 159-60, ntt. 100-3 («Univ. di Firenze. Pubbl. Fac. Giurisprudenza», 1); cfr., anche, M. MONTORZI, *Giustizia in Contado*, cit., pp. 80 ss.

<sup>3</sup> *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV.*, Tom. I. complectens lib. I. de electione, et officio forensium officialium. Lib. II. de causis civilibus. Lib. III. de causis criminalibus, et de poenis, nec non ordinamenta iustitiae, et tractatus de cessantibus, et fugitivis, Friburgi [i.e. Firenze?]: apud Michaellem Kluch, 1777-83 (3 v.).

<sup>4</sup> Come è noto, la distinzione – all'inizio non precisamente formulata e consolidata – tra *contado* e *distretto* (per cui cfr. G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze: F. Le Monnier, 1881, p. 361) si ancorò poi da ultimo al fatto discriminante dell'assoggettamento delle terre del Contado all'estimo rurale: J. KIRSHNER, *Paolo di Castro on Cives ex privilegio: a controversy over the legal qualifications for public office in early fifteenth-Century Florence*, in «Renaissance. Studies in honor of Hans Baron. Edited A. Molbo and J. A. Tedeschi, Firenze: Sansoni, 1971, p. 241, nt. 42; vedi anche G. GUIDI, *Il Governo della città-Repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, I-III, Firenze: Olschki, 1981, I, p. 24.

ben vedere, non era dato soltanto dalla tessitura delle varie *subiectiones*<sup>5</sup> territoriali che le Città, Castelli e Comunità toscane – in epoche e con modalità, patti e clausole accessorie di volta in volta tra loro differenziate – avevano nel tempo discontinuamente disegnato a pro della *Dominante fiorentina*<sup>6</sup>.

Una simile certificazione semplicemente e banalmente aggregativa non sarebbe sicuramente bastata, da sola, a ricostruire il senso *istituzionale* del rapporto di dominazione in tal modo instaurato: se n'avvidero quei giuristi che, sulla scorta di una primitiva presa di posizione bartoliana<sup>7</sup>, avrebbero poi principiato ad interpretare il progressivo estendersi del rapporto di dominazione territoriale attraverso le *subiectiones* delle varie comunità urbane e rurali alla *Dominante fiorentina*, applicando al fenomeno militare e politico della progressiva estensione dell'egemonia territoriale lo schema privatistico dell'*accessio/alluvio* romanistica<sup>8</sup>.

Il senso giuridico della ricostruzione era quello per cui il sistema di dominazione territoriale della *Repubblica* s'ingrandiva nel tempo per modesti o, comunque, parziali ed episodici incrementi territoriali, che pervenivano però ogni volta all'*esclusiva* titolarità/proprietà politica della Repubblica fiorentina stessa, al modo di un acquisto *originario*, definitivamente e per sempre costitutivo dell'obbligazione di sudditanza politica delle comunità in tal modo assoggettate.

È ben chiaro, tuttavia, che tutto ciò illustrava soltanto l'eziologia politica del rapporto di dominato, non dichiarava certamente il *modo* specifico ed istituzionale in cui quel rapporto, da allora in poi, era chiamato a funzionare.

Questo fu la *Rota fiorentina* a dirlo e chiarirlo in un secondo tempo in modo ultimativo, quando fissò il principio che, in seno a quel *Jurisdiktionsstaat*, gli *Statuta populi et*

---

<sup>5</sup> Sulla tessitura delle quali si veda la fondamentale ricostruzione di E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze: Sansoni, 1973; e, in seno ad una sua bibliografia ricchissima e parimenti autorevole, EAD., *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il Caso Pisano*, in *Ricerche di Storia moderna I*, Pisa: Pacini, 1976, pp. 5 ss.

<sup>6</sup> Si raffigurava, in tal modo il complesso statutale e giurisdizionale della *maggioria* granducale, come fornito della caratteristica originaria di fondare la sua identità istituzionale e politica sul solo *rapporto di dominio* politico e militare instaurato dal Principe sui singoli *territoria* distrettuali. I quali erano a lui stati assoggettati in conseguenza della sua *subrogatio* personale al passato dominio territoriale cittadino, secondo sosteneva già Sebastiano MEDICI († 1595) nel suo *de legibus, statutis et consuetudine* (parte I, questione XXIII, nr. 7; ed. Coloniae: apud Geruinum Calenium et haeredes Quentelios, 1574), quando egli riconosceva attributi di sovranità piena e di completa potestà legislativa al «Dux Florentiae et Senarum, qui subrogatus est in locum predictarum civitatum, quae sunt de maioribus totius Italiae»; vorrei limitarmi poi, in questa sede, a rinviare a quanto da me osservato e detto in MONTORZI, *Giustizia in Contado*, cit., pp. 67 ss. e 93 ss.

<sup>7</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus Tyberiadis. De fluminibus et insula*, lib. 3, § Insula, *vb.* Nullius (ed. Basileae: Froben, 1562 degli *Opera omnia*, vol. V, pag. 639).

<sup>8</sup> *Iust. Inst.*, 2.1.20: «Praeterea quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit, *iure gentium tibi acquiritur*. Est autem alluvio incrementum latens. Per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur ut intellegere non possis, quantum quoquo momento temporis adiciatur» (il corsivo è aggiunto): sulla natura costitutiva, *ex iure gentium*, dell'acquisto alluvionale.

*communis Florentiae* avrebbero operato al modo di un diritto statutario che fosse contemporaneamente *sussidiario* e *definitivo* per tutto il Granducato<sup>9</sup>.

Altre soluzioni, che consentissero l'attivarsi del dispositivo giurisdizionale in cui consisteva il nuovo meccanismo di soggezione statale, d'altronde, non parevano essere per il momento praticabili: anche quello stesso § 8. delle *Ordinazioni fatte dalla Repubblica Fiorentina col Duca Alessandro de' Medici dichiarato Capo della medesima sotto il dì 27. Aprile 1533 ab Incarnat.* [=1532]<sup>10</sup>, il quale avrebbe costituito il rovello (ed anche lo specioso argomento testuale) di tendenziose e brillanti ricostruzioni costituzionaliste ottocentesche<sup>11</sup> – che n'avrebbero inaspettatamente dedotto la natura *limitata* (e non assoluta) del potere granducale toscano – non sarebbe certamente da solo valso, nella sua verbosa e faticosa prosa quasi notarile, a dettare regole d'ordine costituzionale per l'erigendo stato granducale.

Esso si sarebbe, tutt'al più, proposto come certificativo dell'avvenuta promulgazione in Firenze di una novella *lex de imperio* – emanata sul modello romanistico<sup>12</sup> –, giuridicamente però capace soltanto di documentare l'avvenuta e definitiva estinzione

---

<sup>9</sup> Secondo quanto disponeva il dettato proemiale della l. *Urbem nostram*, emanata già dalla Repubblica fiorentina per determinare il profilo costituzionale dell'erigendo Stato territoriale: per cui, appunto, la signoria della *Dominante* originariamente aveva stabilito «Urbem ... florentinam cum toto eius territorio legibus ... [scil.: Florentinae Reipublicae] regi, et gubernari ... , nisi, et quatenus loca ... territorii propriis militarent legibus, iuris, vel statutis, quae tamen ... auctoritate [scil.: Florentinae Reipublicae] confecta, aut confirmata fuerint». La l. *Urbem nostram* – presente già nella primitiva redazione degli Statuti fiorentini di Giovanni da Montegranaro del 1409, nel titolo *De legibus* (GUIDI, cit., p. 75) – compare poi anche nella redazione definitiva degli Statuti del 1415 di Paolo di Castro: *Stat. fior. 1415, Tractatus I libri quinti, De legibus, rubr. I*, vol. II, p. 479, ed. Friburgi 1777-83; cfr. A. ZORZI, *L' amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina: aspetti e problemi*, Firenze: L. S. Olschki, 1988 (“Biblioteca storica toscana”, 23), p. 17, nt. 39. Cfr. una pur tarda decisione della *Rota florentina*, la *Pisana praetensae refectiois damnorum*, die 23 Septembris 1743, cor. Aud. Iohanne Meoli, nr. 10 (*Selectarum Rotae Florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Johannis Pauli OMBROSI ...*, Tom. 1. [-12. et ultimus = 13 v.] cum indice materiarum locupletissimo, Florentiae: ex typographia Bonducciana sub platea S. Apollinaris, 1767-87, X, pp. 639 ss., 646 in particolare: la decisione ripropone e sigla l'ininterrotta linea interpretativa seguita dalla più autorevole giurisprudenza consulente in ordine alla interpretazione della pur esplicita l. *Urbem nostram*.

<sup>10</sup> In: *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini ... tomo primo [-trentesimo secondo]*, Firenze: nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo: per Pietro Fantosini e figlio, 1800-8 (dal v. 15 varia l'indicazione di pubblicazione: per Giuseppe Fantosini), I, pp. 5-38, 10 in particolare per il § 8 (rist. digitale a cura di M. MONTORZI, Pisa: ETS, 2006).

<sup>11</sup> Secondo le argomentazioni, di sicuro impianto e derivazione forense, che si produssero nel libello *Gli ultimi 10 anni del Governo austro-lorenese. Ricordi storici pel popolo toscano e pel futuro congresso*, Firenze: Tipografia Torelli, 1859, con approvazione; pp. 3, 22-3 in particolare. Cfr. M. MONTORZI, *Crepuscoli granducali: incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa: ETS, 2006 (“Incontri di esperienza e di cultura giuridica”, 1), pp. XXXIII ss.

<sup>12</sup> D.1.4.1.pr., *Ulpianus libro primo institutionum*: «Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat» (il corsivo è aggiunto).

dei passati ordinamenti repubblicani, non già di *regolare* specificamente e costitutivamente, per il futuro, il *modo* di funzionamento dell'erigendo dominato medico.

Quelle *Ordinazioni*, in realtà, estinguevano, ma non regolavano, se non per la transizione dall'una signoria all'altra; istituivano nuovi organi, soffocandone altri antichi e politicamente obsoleti, ma certo non dettavano una regola complessiva d'integrità ed omogeneità costituzionale.

Si tracciava, insomma, l'abbozzo di un disegno organico, ma la scansione funzionale della macchina giurisdizionale, che s'andava in tal modo apprestando, avrebbe infine trovato una propria cadenza regolativa soltanto entro gli spazi interpretativi dischiusi dalle rubriche statutarie fiorentine<sup>13</sup>.

È ben vero che il meccanismo giuridico in tal modo individuato era destinato ad avere vigenza esclusivamente sussidiaria – cioè ad acquisire rilevanza soltanto in presenza di lacune e contraddizioni negli ordinamenti statutari particolari; ma è anche evidente che una simile regola, individuando implicitamente come *Iura Propria* gli ordinamenti statutari del Contado, postulava di conseguenza, per necessità di logica dialettica, il ruolo di *Iura Communia* – cioè di *Diritto Comune regionale*<sup>14</sup> – per gli apicali e generali ordinamenti statutari della Dominante toscana.

Soprattutto, la fissazione del principio della complessiva sussidiarietà degli *Statuta populi et communis Florentiae* presupponeva che la crescita regolativa dell'ordinamento avvenisse nella luce applicativa della giurisprudenza d'interpretazione del dettato degli *Statuta* stessi.

\* \* \*

---

<sup>13</sup> Per la descrizione ed analisi della macchina giurisdizionale che in tal modo si impiantava, vorrei rinviare ancora a MONTORZI, *Giustizia in Contado*, cit., pp. 86 ss.

<sup>14</sup> Il massimario dell'OMBROSI fissa icasticamente il principio della regionalità del diritto statuario fiorentino, enunciando la regola negativa per cui «Statutum Florentinum non operatur quoad bona existentia extra Statum Florentiae» (*Thesaurus decisionum selectarum Rotae florentinae in compendium redactus et ad modum indicis in singulas materias distributus cui praecedit elenchus dictarum decisionum in duodecim volumina ...*, Florentiae: ex typografia Bonducciana, 1796, p. 1031b); la base decisionale di riferimento è la *Florentina Primogeniturae super qualitate Haeredit liberis*, diei 13. Augusti 1734, coram Audit. Martio VENTURINI (in OMBROSI, *Selectarum Rotae Florentinae decisionum Thesaurus*, cit., 1767-87, X, 472-510, nr. 88, p. 495 in particolare; ma essa ne deriva la regola dal Joannis Caroli ANTONELLI ... *Tractatus de loco legali in tres libros distributus; in quibus utriusque juris controversiae difficiliore, et in foro frequentiores quoad locum singulariter tractantur, et resolvuntur ... Opus omnibus tam in scholis, quam in palatiis versantibus, theoreticis, et practicis apprime utile, et necessarium. Argumentis, summaris, diversisque indicibus, et praesertim materiarum, decoratum*, Venetiis: apud Nicolaum Pezzana, 1744, p. 236, lib. II, cap. XV, nr. 11 *in fi.*: il quale, a sua volta, argomenta ed allega dallo statuto metropolitano di Roma.

Il proemio della compilazione del 1415 – che reca, tra le altre, la sottoscrizione di Paolo di Castro<sup>15</sup> – fa esplicita menzione di un intervento di *declaratio* e di *concinatio*, operato dai revisori statutari, al fine di raccogliere «in unam sententiam, quae variis constitutionibus dispersa sunt», e di rendere altresì «sensum earum clariorem», al fine di ridurle «in unam luculentam consonantiam»<sup>16</sup>: ma, certamente, simili dichiarazioni d'intenti non debbono oggi fuorviare il moderno lettore.

Gli *Statuta*, anche nella definitiva e levigata redazione di Paolo di Castro, non rappresentano, certamente, un intervento di normazione organica.

Così come il lessico apparentemente romanistico in uso dal proemiatore – che parla, con pomposo mimetismo classicistico, di *leges* e *constitutiones*, riferendosi al testo degli ordinamenti fiorentini – non deve essere stravolto per averne indizi rilevanti sulla natura e sulla struttura linguistica degli enunziati e dei detti precettivi negli stessi *Statuta* contenuti.

La struttura logica e formale degli enunziati statutari è descrittiva/narrativa e non meramente precettiva od astrattamente imperativa; è carica di storia e di sedimenti della prassi, ben lontana dall'algido, impersonale punteggiare istituzionale del linguaggio codicistico<sup>17</sup>.

Sicché giustamente ed efficacemente Mario Sbriccoli ha già potuto illustrare come la sistemazione interpretativa e regolativa fosse operata dall'esegeta statutario soltanto mercé l'adozione di rigorosi τóποι interpretativi d'origine logico-scolastica<sup>18</sup>.

Il sistema interpretativo adottato per gli *Statuta*, per così dire, era *eso-logico*: derivava da fonti esterne al testo la logica applicata all'atto esegetico-interpretativo del testo medesimo.

Mentre più tardi, con moto sostanzialmente opposto, la cultura romanistica e pandettaria del moderno civilista avrebbe postulato il principio che l'impianto logico fosse necessaria e naturale dotazione strutturale del testo fatto oggetto d'interpretazione.

Avrebbe, insomma, praticato un'interpretazione *endo-logica* del testo analizzato<sup>19</sup>.

\* \* \*

---

<sup>15</sup> *Statuta populi et communis Florentiae*, cit., in *Proemio*, p. 4.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 2.

<sup>17</sup> P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano: Giuffrè, 2008, («Per la storia del pensiero giuridico moderno», 69), pp. 89 ss. in particolare.

<sup>18</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano: A. Giuffrè, 1969 («Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza», 1).

<sup>19</sup> J. RAY, *Essai sur la structure logique du code civil français*, Paris: Alcan, 1926 (Bibliothèque de philosophie contemporaine), pp. 72 ss. in particolare: *Chap. V, De la complexité de la plupart des textes du Code Civil. Le législateur moderne écrit comme un jurisprudent.*

Le considerazioni sin qui svolte, pur nella loro compendiosa stringatezza, indirizzano efficacemente ad illustrare l'importanza del tema trattato in questa ricerca da Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini, perché prendono, appunto, avvio dalla constatata, evidente centralità – nel campo del diritto e della pratica statutaria – dello strumento del *commento*<sup>20</sup>.

La rubrica statutaria non era espositiva di dettati imperativi, astrattamente configurabili come un sistema assoluto di precettazione normativa; ma era, piuttosto, la descrizione sovente prolissa e farraginoso di un *procedimento* o, comunque, di un peculiare *comportamento*, da porre in atto necessariamente e pedissequamente, al fine di ottenere un determinato risultato giuridico o la tutela di un particolare interesse concreto, espressamente contemplato dagli statutori in rubrica.

I giuristi di quel complesso politico, d'altronde, s'abituaron per tempo ad operare con un sistema di categorie e fonti di normazione «pesanti», cioè strettamente legate al fatto ed alla situazione concreta e storicamente determinata che ne erano specifico oggetto di normazione.

La fonte di normazione si *adattava* al fatto normato, n'era specchio oltre che regola, perché era proiezione della *iurisdictio* in cui s'organizzava l'ordinamento particolare di sua vigenza.

«... docet quotidie usus, et experientia, leges perpetuas esse non posse, sed ad loca, et tempora *accommodatas*»<sup>21</sup>, avvisava, infatti, Giovan Battista Asini<sup>22</sup>, autore di una fortunata e ponderosa *Praxis* sugli *Statuta populi et communis Florentiae*, ch'egli consapevolmente dedicava a Cosimo I dei Medici, primo Granduca di Toscana.

Non per caso l'artefice dello Stato mediceo era anche il dedicatario della preziosa stampa della *Praxis* asiniana sugli *Statuta populi et communis Florentiae*: nella regola di quel commento era infatti iscritto il progetto di funzionamento dell'organismo amministrativo ed istituzionale che il Granduca andava foggiando.

In quel dispositivo di potere, che si andava allora attrezzando sul territorio granducale con l'erezione del nuovo stato mediceo, l'ottica dell'interpretazione giuridica si svolgeva, infatti, lungo i percorsi della *iurisdictio* granducale, e si manifestava costantemente intenta a realizzare una calibrata interpretazione delle norme che il dispositivo politico del Granducato poneva nella disponibilità applicativa del giurista.

---

<sup>20</sup> Il *commento*, infatti, era una risorsa strumentale della memoria, e rientrava nella dotazione funzionale ed ausiliaria dell'interprete, come sarebbe stato insegnato da Giambattista VICO, *Principi di scienza nuova*, Lib. 3, sez. 1, cap. 5, § IX [Giambattista VICO, *Opere*; a cura di F. NICOLINI, Milano-Napoli: Ricciardi, 1953, p. 744, cpv. 819 (“La letteratura italiana”, 43)].

<sup>21</sup> Ioannis Baptistae ASINII I.C. Florentini, ... *Ad statutum Florentinum. De modo procedendi in ciuilibus, interpretatio. Qua totius indicij praxis luculentissime tractatur; diligenterque et accurate; quid communi, quidve non solum Florentino, sed totius Italiae, nec non etiam aliarum regionum municipali iure in obeundis indicijs obseruandum, omittendumve sit, declaratur.* ..., Florentiae: apud Carolum Pectinarium, 1571, in *proemio*, fo. non num. (A 2); il corsivo è aggiunto.

<sup>22</sup> F. LIOTTA, in «Dizionario biografico degli italiani», 4, pp. 397 ss; vedi anche, oltre, II.2.

In quel sistema di molteplici ordinamenti giuridici e di diversificati *territoria* in cui andava organizzandosi lo Stato granducale, lo spazio dell'interpretazione giuridica pareva essenzialmente legarsi ad un intervento di ricognizione delle singole identità territoriali e dei vari ordinamenti particolari, ed al loro conseguente coordinamento nel complesso giurisdizionale statale.

\* \* \*

Sicché la via del *commento statutario* fu un espediente necessario se non, addirittura, indispensabile per l'attività del pratico del diritto, e costituì una risorsa ed una dotazione strumentale abituale e fondamentale dell'attività forense.

Lo studio di Daniele Edigati e di Lorenzo Tanzini, individuando un vero e proprio genere della letteratura giuridica dei pratici toscani fino ad oggi trascurato dagli studiosi, colma una lacuna e fornisce un'importante indicazione di ricerca.

In buona sostanza, esso rende ora possibile di individuare l'ambito, ricchissimo non solo d'esperienza, ma anche di vera e propria dottrina, in cui la pratica del commento statutario si sviluppò e diffuse, prodotto di quel «senno pratico»<sup>23</sup> in cui s'identificò forse il pregio peculiare e distintivo della tradizione del diritto forense toscano.

Pontedera, 12 settembre 2009

MARIO MONTORZI  
montorzi@idr.unipi.it

---

<sup>23</sup> L'espressione è di Vincenzo SALVAGNOLI, *Saggio civile*, in app. agli *Scritti vari di Pietro Verri, ordinati da Giulio Carcano ...*, Firenze: Le Monnier, 1854, p. II (*"Biblioteca nazionale Le Monnier"*).